

# proposta di legge n. 437

a iniziativa del Consigliere Marangoni

*presentata in data 7 agosto 2014*

---

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 34  
“NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI SPETTANZA DELLA REGIONE”

---

Signori Consiglieri,

l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale nominano e designano numerosi loro rappresentanti in organi amministrativi e di controllo di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione, in applicazione a norme, leggi e regolamenti.

La normativa di riferimento per la scelta di queste risorse esterne è la legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della regione", laddove per regione si intendono tutti gli organi statutari ad essa riferiti.

Gli articoli relativi ai requisiti personali dei candidati, alla presentazione delle candidature, alle ragioni di incompatibilità e di ineleggibilità ed i vincoli per la rappresentanza di genere recentemente introdotti sono fortemente specifici e giustamente limitativi, dovendo guidare la Regione nella scelta dei propri rappresentanti presso enti e soggetti ad essa esterni.

Quello che rimane molto vago è, stranamente, quali obblighi abbiano questi soggetti una volta nominati e designati, verso l'assise che ha provveduto alla nomina o alla designazione.

E' infatti importante che la persona nominata relazioni all'Assemblea legislativa per rafforzare quel rapporto di fiducia che è stato manifestato con la nomina o la designazione. Le persone vengono nominate negli enti e nelle società pubbliche o private quali soggetti di garanzia della regione che in questi enti o società investe le proprie risorse ed ha propri interessi. Interesse, non dimentichiamo, non tanto della Regione,

quanto dei cittadini che nell'ente trovano la loro rappresentanza politica e istituzionale.

La norma di riferimento di ogni nomina o designazione richiede precisi requisiti di professionalità, che oggi, dopo l'assegnazione dell'incarico, non viene apprezzata e valorizzata in alcun modo dall'ente nominante.

Questa proposta di legge introduce un concetto nuovo di dialogo professionale e costruttivo tra coloro che sono nominati ad amministrare o controllare e verificare in nome e per conto della Regione determinati enti o società, e la Regione stessa, attraverso la presentazione di una relazione periodica al fine di tutelare l'intera collettività regionale rappresentata dagli organi nominanti.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che sostituisce l'attuale comma 2 dell'articolo 12 della legge 34/1996 e inserisce dopo il medesimo comma 2 dell'articolo 12 i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies. Oggi la norma prevede da parte della persona nominata una relazione solo se richiesta, mentre con questa proposta di legge ci proponiamo di strutturare il rapporto di refertazione e relazione.

Per ascoltare le relazioni di tutti nominati e dei designati sull'attività dell'ente di cui fanno parte, è prevista una seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa sia al fine di dare il giusto risalto alla professionalità di chi è chiamato giorno per giorno a rappresentare le istituzioni, sia al fine di garantire la collettività nel nome della quale è stata fatta tale nomina o designazione.

**Art. 1**

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della regione) è sostituito dal seguente:

“2. Ogni persona nominata o designata dalla Regione o da qualsiasi suo organo, ai sensi di qualunque legge o regolamento, negli organi amministrativi o di controllo di enti o società terze, pubbliche o private è tenuta annualmente a relazionare all'Assemblea legislativa delle Marche sull'attività ordinaria e straordinaria svolta dall'ente o soggetto pubblico o privato del cui organo amministrativo o di controllo fa parte.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/1996, come sostituito dal comma 1, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. L'Assemblea legislativa delle Marche ogni anno nel mese di giugno si riunirà in seduta straordinaria per ascoltare tutti i soggetti da essa nominati. In caso di motivata impossibilità a partecipare all'assemblea straordinaria il nominato potrà inviare una breve relazione scritta.

2 ter. L'assenza non giustificata e il contestuale ingiustificato mancato invio della relazione scritta saranno motivo sufficiente per la decadenza immediata dalla nomina e successiva incandidabilità per un periodo di cinque anni del soggetto decaduto per tutte le nomine da parte di tutti gli organi regionali.

2 quater. Qualora l'Assemblea abbia nominato 2 o più componenti nello stesso organo, essi potranno presentare una relazione congiunta, anche verbale.

2 quinquies. I consiglieri regionali potranno porre domande e quesiti ai nominati o designati, e potranno dichiararsi soddisfatti o meno delle risposte ricevute.”.